



**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

<b>DETERMINAZIONE</b>		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
<b>Prot. Gen. N.</b>	<b>20190006004</b>	
<b>Data</b>	<b>28-01-2019</b>	
<b>Codice e Num. Det.</b>	<b>DDAP2 - 116 - 2019</b>	

**OGGETTO:**

D.LGS.152/06 E SMI, ART. 208. RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN RISERVA [R13] E AL RECUPERO [R4] DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - DITTA LOMBARDI METAL RECYCLING S.R.L. - BOSCO MARENGO.

Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale  
Servizio Gestione Rifiuti

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale.

Vista la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza.

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici.

Visto l’art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 64 del 17/04/2018 Prot. n. 28111 del 16/04/2018 con il quale è stata adeguata la macrostruttura dell’Ente.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 244 del 11/12/2018 Prot. n. 86666 del 10/12/2018 relativo alla proroga dell’incarico dirigenziale all’Ing. Claudio Coffano.

Visto l’Ordine di Servizio del Dirigente della Direzione Ambiente OSAP2 - 5 - 2018 Prot. Prov. AL. n. 55616 del 27/07/2018 “Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale – Parziale riorganizzazione interna dell’assetto dei servizi, degli uffici e delle responsabilità”.

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” ed in particolare gli articoli 36 e 50.

Visto l’art. 3 della L.R. n. 24 del 24.10.2002 “Norme per la gestione dei rifiuti (competenze delle Province)”.

Vista la L.R. n. 23 del 29/10/2015 riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

Visto il D.M. 05/02/98 e s.m.i.

Vista la DGR n. 20-192 del 12 giugno 2000 e s.m.i. riportante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Visto il Regolamento UE n. 333/2011 del 31/03/2011 recante criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Visto inoltre il Regolamento UE 715/2013 recante criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Premesso che la ditta Lombardi Metal Recycling S.r.l. avente sede legale in Tortona - Corso Montebello 58 e sede operativa in Bosco Marengo - Via Vecchia Reale s.n.c. è autorizzata ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/2006, per la messa in riserva [R13] e al recupero [R4] di rifiuti speciali non pericolosi con DDAP1 - 491 - 2011 Prot. n. 128858 del 28/10/2011 modificata con nota Prot. n. 21961 del 10/03/2015.

Vista l’istanza di rinnovo autorizzazione di cui sopra con modifiche non sostanziali consistenti nella variazione dei quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuale di alcune tipologie di rifiuti e nell’ampliamento di alcune aree di stoccaggio della materia prima recuperata, presentata, ai sensi dell’art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla Ditta Lombardi Metal Recycling S.r.l. Prot. Prov. AL n. 67994 del 26/09/2018 e successive integrazioni Prot. Prov. AL n. 72744 del 10/10/2018, Prot. Prov. AL n. 73620 del 15/10/2018 e Prot. n. 81171 del 16/11/2018.

Vista la Determinazione Dirigenziale DDAM6 - 436 - 2002 Prot. n. 50875 del 05/06/2002 rilasciata dalla Provincia di Alessandria alla Ditta Lombardi Mauro, Fulvio & C. (poi Lombardi Metal Recycling S.r.l.), di esclusione dalla fase di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 10 della L.R. 40/98.

Valutato pertanto che le modifiche richieste dalla Ditta istante non comportano variazioni tali da richiedere una nuova fase di Verifica di V.I.A., e non comportano neppure una modifica della superficie complessiva autorizzata.

Premesso che :

- con nota Prot. n. 77074 del 05/10/2018 la Provincia di Alessandria provvedeva ad avviare il procedimento amministrativo e a convocare la Conferenza de Servizi in data 20/11/2018 comunicando, tra l'altro, agli Enti ed ai Servizi Provinciali interessati :
- che trattandosi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni altro visto, parere, autorizzazione e concessione di organi regionali, provinciali e comunali rilasciati alla Ditta Lombardi Metal Recycling S.r.l. dagli Enti o dai Servizi Provinciali interessati avrebbe dovuto essere integrato nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'Art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- che, visto il carattere decisorio della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'articolo 14 ter comma 7 della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i., sarebbe stato considerato acquisito l'assenso senza condizioni dell'Amministrazione il cui rappresentante non avesse espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

Visto l'esito della Conferenza dei Servizi , il cui verbale Prot. Prov. Al n. 82060 del 20/11/2018 , che si richiama integralmente, dal quale emerge che è possibile procedere al rilascio del titolo autorizzativo di rinnovo, ma la ditta istante deve presentare alcuni chiarimenti necessari alla redazione dell'atto stesso.

Vista la nota Prot. Prov. AL n. 84058 del 29/11/2018 con la quale la Ditta Lombardi Metal Recycling S.r.l. presenta i chiarimenti richiesti alla Provincia di Alessandria.

Vista l'Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne Prot. n. 524 del 18/03/2009 rilasciato alla ditta Lombardi Metal Recycling S.r.l. dall'ente gestore della fognatura Gestione Acqua S.p.a.

Letto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dato atto che per la presente Determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

## **DETERMINA**

di RINNOVARE l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., alla Ditta Lombardi Metal Recycling S.r.l. con sede legale in Tortona – Corso Montebello n. 58 e sede operativa in Bosco Marengo – Via Vecchia Reale – Zona Industriale, P. IVA 02062100066 nella persona del suo Legale Rappresentante Di Giovanni Marco nato a Roma il 04/05/1952 – Codice Fiscale DGVMRC52E04H501U ad effettuare operazioni di recupero [R4] e messa in riserva [R13] dei rifiuti speciali non pericolosi (individuati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente atto), nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni che seguono.

## **PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

### **PUNTO A) – Allegati.**

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Gli allegati individuati con le lettere A - B e C formano parte integrante del presente atto ed il loro contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Tali allegati sono costituiti dalla documentazione presentata dalla ditta istante nel corso dell'istruttoria e rappresentano oggetto delle valutazioni positive finali degli Enti e dei Servizi provinciali competenti sulla base delle quali viene rilasciata la presente autorizzazione, oppure sono costituiti da documentazione fornita dagli Enti e Servizi Provinciali coinvolti nel procedimento.

**Allegato A** - Tabella rifiuti con indicazione dei CER autorizzati, descrizione, operazioni autorizzate, quantitativi di stoccaggio istantanei ed annuali.

**Allegato B** – planimetria generale dell'impianto recante indicazione delle aree di stoccaggio e gestione rifiuti.

**Allegato C** -Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne Prot. n. 524 del 18/03/2009 rilasciato alla ditta Lombardi Metal Recycling S.r.l. dall'ente gestore della fognatura Gestione Acqua S.p.a., acquisito come allegato del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Lombardi Metal Recycling S.r.l. da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati.

#### **PUNTO B) - Modifiche previste all'attività autorizzata.**

Le modifiche previste sono le seguenti :

1. variazione dei quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuale di alcune tipologie di rifiuti autorizzati;
2. ampliamento di alcune aree di stoccaggio della materia prima recuperata come risulta dalla planimetria di cui all'Allegato B al presente atto.

**Le modifiche di cui al punto 1 possono essere realizzate immediatamente a partire dal rilascio del presente provvedimento.**

**Le modifiche di cui al punto 2 devono essere realizzate entro 9 mesi dal rilascio del presente provvedimento seguendo il seguente crono programma presentato dalla ditta istante :**

- riduzione progressiva dei cumuli di materia prima recuperata di acciaio con vendita del materiale, al fine di liberare progressivamente le aree che necessitano di manutenzione alla pavimentazione in cls;
- rifacimento delle porzioni ammalorate della pavimentazione in cls e successivo posizionamento delle barriere in cemento per la compartimentazione delle nuove aree di stoccaggio come da planimetria di cui all'Allegato B al presente atto.
- riempimento progressivo delle aree di stoccaggio delle materie prime recuperate come da nuova configurazione indicata nella planimetria di cui all'Allegato B al presente atto, con conseguente riduzione dell'altezza dei cumuli in stoccaggio.

**Durante la realizzazione di tali interventi è ammessa in impianto una configurazione degli stoccaggi che può essere difforme da quanto indicato nella planimetria di cui all'Allegato B al presente atto, purché essa non arrechi danno all'ambiente nè alla salute pubblica e dei lavoratori.**

**Quando l'impianto sarà disposto nella configurazione definitiva corrispondente alla planimetria di cui all'Allegato B, la Ditta Lombardi Metal Recycling S.r.l. dovrà darne comunicazione alla Provincia di Alessandria.**

**PUNTO C) – Tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire o recuperare.**

Il quantitativo totale massimo istantaneo di rifiuti ammesso alla messa in riserva è di 5.050 (cinquemilacinquanta) tonnellate.

Il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti ammessi in impianto è di 77.800 (settantasettemilaottocento) tonnellate.

I singoli quantitativi di messa in riserva istantanea ed annuale sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A al presente atto.

**PUNTO D) – Attività autorizzate e attrezzature autorizzate.**

L'attività autorizzata alla ditta consiste in:

- [R13] - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12;
- [R4] – riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici.

**Relativamente all'applicazione dell'operazione [R4] per la produzione di materia prima recuperata, la Ditta Lombardi Metal Recycling S.r.l. può produrre materia prima da tale operazione di recupero qualora le proprie attrezzature, in base allo stato fisico dei rifiuti stessi, lo consentano. In particolare il rifiuto può divenire materia prima se la mera attività di pressatura, con utilizzo della Pressa Tabarelli sotto indicata, consente l'ottenimento di EOW conformi alla vigente normativa di settore.**

**Nel caso in cui invece sui medesimi codici CER per cui è autorizzata l'operazione di recupero [R4], non sia possibile ottenere materia prima in quanto sono necessarie operazioni quali la cesoiatura per cui la società non risulta attrezzata, la ditta deve procedere alla cessione degli stessi in qualità di rifiuti.**

I macchinari utilizzati nell'attività di gestione rifiuti, oltre a mezzi utilizzati per trasporto e caricamento, sono i seguenti :

- pressa oleodinamica ad alimentazione elettrica marca TABARELLI Modello PN2700 E Matricola n. 035611.

La modifica o la sostituzione dei sopraccitati macchinari deve essere preventivamente comunicata al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria al fine di stabilire se sussista la necessità di modifica dell'atto autorizzativo.

**PUNTO E) – Metodo di trattamento e recupero autorizzato e precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale.**

L'attività autorizzata deve essere svolta seguendo le modalità operative descritte nella documentazione tecnica presentata dalla ditta all'atto dell'istanza Prot. Prov. AL n. 67994 del 26/09/2018 e successive integrazioni Prot. Prov. AL n. 72744 del 10/10/2018, Prot. Prov. AL n. 73620 del 15/10/2018, Prot. n. 81171 del 16/11/2018 e Prot. Prov. AL n. 84058 del 29/11/2018, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente atto. Tale documentazione tecnica si richiama integralmente.

**Prescrizioni generali per l'intera attività di gestione rifiuti svolta nell'impianto :**

1. I rifiuti non possono essere stoccati per un periodo eccedente 12 (dodici) mesi.

2. L'attività di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti autorizzata deve essere svolta esclusivamente nelle aree autorizzate. L'attività dovrà essere svolta all'interno dei settori meglio individuati nella planimetria di cui all'Allegato B, ed i rifiuti vanno detenuti in maniera separata ed ordinata all'interno dei settori e relativi contenitori, come meglio individuati della raffigurazione planimetrica. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, devono essere stoccati in modo che non possano venire in contatto tra loro.
3. Tutti i rifiuti prodotti dall'attività svolta e detenuti in regime di deposito temporaneo, devono essere conservati conformemente a quanto disposto dall'art. 183, c. 1, lett. bb, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., identificati da idonea cartellonistica, e gestiti secondo la normativa vigente in materia di tutela ambientale e salute pubblica.
4. I rifiuti devono essere depositati in cumuli o in contenitori metallici, separati per tipologia. Nelle aree dove è previsto lo stoccaggio di diversi codici CER, deve sempre essere indicato l'elenco completo dei CER che possono essere presenti e devono sempre essere indicati i CER presenti al momento nell'area. I contrassegni utilizzati devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.
5. I rifiuti sottoposti alla sola attività [R13] potranno essere ceduti ad altri impianti adibiti alle sole operazioni di messa in riserva [R13], purché tale pratica avvenga una volta sola e successivamente i rifiuti dovranno essere avviati ad un impianto autorizzato al recupero finale.
6. La Ditta deve garantire la regolare pulizia della sede operativa oggetto di attività di deposito e di trattamento di rifiuti.
7. La viabilità interna all'impianto deve essere garantita, in condizioni agevoli e di sicurezza, in ogni periodo dell'anno.
8. L'area impermeabilizzata sulla quale deve essere svolta l'attività autorizzata deve essere oggetto di continua manutenzione tale da garantire le condizioni di allestimento iniziali e tale da garantire la protezione del suolo e del sottosuolo.
9. I contenitori eventualmente utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono avere caratteristiche tecniche adeguate al loro utilizzo, devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, di idonei mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; gli stessi contenitori se riutilizzati per contenere tipologie diverse di rifiuto, devono essere opportunamente bonificati. Il deposito di rifiuti liquidi deve avvenire in idonei contenitori a tenuta, posti su adeguati bacini di contenimento, aventi le caratteristiche riportate nella documentazione tecnica allegata all'istanza, nonché previste dalla normativa vigente in materia.
10. Lo stoccaggio delle materie prime recuperate deve avvenire in netta separazione dalle aree di gestione rifiuti così come indicato nella planimetria di cui all'Allegato B.
11. L'attività autorizzata deve essere svolta esclusivamente in orario diurno.
12. Lo stoccaggio in cumulo dei rifiuti e delle materie prime recuperate deve essere effettuato in maniera tale da evitarne il franamento all'esterno del perimetro aziendale. Nel caso in cui i cumuli vengano realizzati nei pressi della recinzione gli stessi non devono superarne l'altezza.

13. Allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, tutti i contenitori e le aree di stoccaggio devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.
14. Al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori la sede operativa deve essere adeguatamente recintata (recinzione di altezza non inferiore a 2 metri realizzata in modo da garantire l'occultamento visivo dall'esterno) e munita di apposito cancello da chiudersi sia nelle ore notturne che in caso in assenza del personale.
15. Sui rifiuti costituiti da metallo è ammesso l'utilizzo di strumenti da taglio a fiamma solo dopo aver accertato l'assenza di ogni rischio per l'operatore, ed aver verificato l'assenza di residui d'olio o di altri prodotti infiammabili. Tali operazioni dovranno inoltre essere condotte secondo quanto meglio dettagliato nella schede tecniche allegate alla documentazione depositata e nel manuale d'uso della stessa attrezzatura.
16. Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri ambientali ed igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale e salute pubblica e dei lavoratori; deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, devono essere evitati l'inquinamento del suolo e del sottosuolo e la formazione e la dispersione di emissioni in atmosfera inquinanti o tossiche nonché la formazione e la dispersione di odori sgradevoli, di polveri e rumori molesti.
17. Gli operatori addetti alle lavorazioni di cui all'oggetto devono essere adeguatamente formati ed informati ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, e devono essere provvisti di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). I rischi lavorativi dovranno essere inseriti nel documento di valutazione dei rischi da redigere ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero considerati nell'autocertificazione prevista dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto.
18. L'impianto e l'attività prevista devono essere conformi alla vigente normativa antincendio. Gli stoccaggi dei materiali combustibili all'aperto devono essere inferiori ai limiti previsti dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151. In caso di esercizio di nuove attività ricomprese nell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, ovvero di modifica di quelle esistenti, dovranno essere attivate, secondo il caso, le procedure previste dagli artt. 3 o 4 del citato D.P.R. Devono essere osservate le norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e devono essere adottate le normali cautele e gli accorgimenti necessari a scongiurare l'insorgenza di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo derivante da tale normativa e di competenza di Ente diverso dalla Provincia di Alessandria. Copia degli eventuali provvedimenti emessi dal competente Comando VV FF deve essere trasmessa al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria e ad ARPA.
19. La Ditta deve adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. 20/02/2009 n. 23 – Attuazione della Direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito e deve acquisire ed utilizzare idonea strumentazione atta a rilevare i livelli di radioattività di tutti i rifiuti metallici in ingresso all'impianto.

20. Si prescrive alla Ditta di utilizzare, quale accesso all'area, l'itinerario costituito da Strada Vecchia Reale, S.P. 150 "della Frascetta" e la intersezione con la S.S. 35 bis.
21. Si richiama la Determinazione Dirigenziale DDAM6 - 436 - 2002 Prot. n. 50875 del 05/06/2002 di esclusione dalla Procedura di V.I.A., per quanto in essa prescritto.

L'attività autorizzata deve essere svolta oltre che nel rispetto dei dettami del D.Lgs. 152/2006 e smi, anche nel rispetto della norma specifica di settore per le particolari tipologie di rifiuti che vengono gestite presso l'impianto :

**Prescrizioni specifiche per l'attività di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):**

L'attività di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche deve avvenire in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 14/03/2014 n. 49 "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Attuazione direttiva 2012/19/UE", per quanto applicabile.

**PUNTO F) – Impatto acustico.**

**PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995)**

- 1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:
  - Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico
  - DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
  - DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
  - Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
  - D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;
- 2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;
- 3) l'impatto acustico dovrà in ogni caso essere valutato attraverso una campagna di monitoraggio acustico ad impianto funzionante finalizzata alla verifica dei livelli acustici presso i principali ricettori circostanti l'area in esame da presentare, entro 60 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto nella nuova configurazione, alla Provincia di Alessandria e ad Arpa;
- 4) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla



**Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate.**

**PUNTO G) - Risorse Idriche.**

La ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)”, nonché alle prescrizioni contenute nel provvedimento Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne Prot. n. 524 del 18/03/2009 rilasciato alla ditta Lombardi Metal Recycling S.r.l. dall'ente gestore della fognatura Gestione Acqua S.p.a. (Allegato C).

**PUNTO H) – Localizzazione dell'impianto.**

L'attività di gestione rifiuti può essere svolta esclusivamente nelle aree censite al NCT del Comune di Bosco Marengo foglio 31 mappali 221, 268 e 142 parte per una superficie complessiva di 21.000 mq.

**PUNTO I) – Prescrizioni per operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito.**

Il piano di emergenza, bonifica, messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino della sede operativa dovrà essere eseguito secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica allegata all'istanza Prot. Prov. AL n. 67994 del 26/09/2018. Tale relazione tecnica, anche se non allegata, si richiama quale parte integrante della presente autorizzazione. Tale documentazione tecnica si richiama integralmente.

**PUNTO L) – Garanzie finanziarie.**

E' fatto obbligo alla Ditta di presentare ovvero adeguare (qualora già in essere), entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi del D.Lgs.152/06, della L.R. 24/2002 e della D.G.R. n.20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., apposita **polizza assicurativa o fidejussione bancaria** quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati. L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.

**PUNTO M) - Scadenza dell'autorizzazione.**

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ha **validità di 10 (dieci) anni a partire dalla data di rilascio.**

**Tale scadenza viene estesa a tutte le autorizzazioni che entrano a far parte del presente atto. Tutti i provvedimenti assorbiti dal presente atto e privi di scadenza, in assenza di modifiche a quanto già autorizzato/approvato, verranno nuovamente allegati tal quali al momento del rinnovo della presente Determinazione Dirigenziale.**

L'istante deve comunicare con preavviso di 30 giorni alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattarsi.

**Il presente atto sostituisce integralmente la Determinazione Dirigenziale DDAP1 - 491 - 2011 Prot. n. 128858 del 28/10/2011 modificata con nota Prot. n. 21961 del 10/03/2015, la quale viene a perdere di efficacia.**

**PUNTO N) – Altre prescrizioni.**

1 - La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.

2 - La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell'autorizzazione ex art. 208 Lgs. 152/2006 e s.m.i.. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materie oggetto della presente autorizzazione.

3 - L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori del settore rifiuti. In tal caso gli eventuali atti di cui sopra dovranno essere assorbiti dal presente atto ai sensi dell'art. 208 comma 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto, visto tutto quanto sopra, la Ditta Lombardi Metal Recycling S.r.l. dovrà provvedere a presentare apposita istanza di modifica del presente atto, fatta salva diversa disposizione della Provincia di Alessandria.

4 - Qualunque evento successivo alla data della presente autorizzazione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi autorizzati comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

5 - Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

6 - Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

7 - A far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Resta comunque facoltà della Provincia disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.

La presente Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente è conservata nell'archivio dei documenti digitalizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 82/2005 "CAD" così come modificato dal D.Lgs. n.

235/2010 artt. 43 e 44 bis “Conservazione digitale a norma dei documenti digitalizzati per assicurare agli stessi caratteristica di opponibilità a terzi”).

Imposta di bollo assolta mediante marca da bollo da Euro 16,00 recante identificativo 01180552905644 in possesso del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale  
Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,  
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005  
che attribuiscono pieno valore probatorio)